REGOLAMENTO N. 163/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

che fissa le condizioni per il rilascio dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], e in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2], ed in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 136/66/CEE prevede la soppressione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sia all'importazione sia all'esportazione ; che il rilascio dei titoli d'importazione e di esportazione deve pertanto essere garantito, in linea di massima, ad ogni richiedente ;

Considerando che l'applicazione di tale principio non deve tuttavia ostacolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE ; che occorre pertanto prevedere il rilascio dei titoli soltanto dopo scadenza di un breve periodo successivo alla presentazione della domanda, periodo durante il quale la situazione del mercato può essere valutata ai fini dell'eventuale applicazione di dette disposizioni ;

Considerando che, per poter ottenere un quadro complessivo delle importazioni e delle esportazioni effettive prevedibili, è necessario subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire l'effettuazione dell'operazione di importazione e di esportazione entro il periodo di validità del titolo ;

Considerando che le condizioni di applicazione dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE debbono ancora essere determinate ; che queste condizioni possono dar luogo a modifiche delle disposizioni applicabili in materia di titoli ; che occorre quindi limitare la validità del presente regolamento al 30 aprile 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE, i titoli di importazione e di esportazione previsti all'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dagli organismi competenti di ogni Stato membro, dopo scadenza di un termine di tre giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Articolo 2

Il rilascio di qualsiasi titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo casi di forza maggiore, rimane acquisito interamente o in parte se l'importazione o l'esportazione corrispondente non è effettuata entro il periodo di validità del titolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile sino al 30 aprile 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] Vedi pag. 3393/66 della presente Gazzetta Ufficiale.